

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 1982

che fissa i prezzi minimi di vendita dell'olio d'oliva messo in vendita nel quadro della quarta gara parziale prevista dal regolamento (CEE) n. 838/82

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(82/594/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 838/82 della Commissione, relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita dell'olio d'oliva detenuto dall'organismo d'intervento italiano<sup>(3)</sup>, quest'ultimo mette in vendita, a partire dal mese di aprile 1982, un quantitativo globale di circa 46 000 tonnellate di olio d'oliva proveniente dagli interventi delle campagne oleicole dal 1979/1980 al 1981/1982;

considerando che l'articolo 6 del regolamento citato stabilisce che il prezzo minimo di vendita è fissato sulla base delle offerte ricevute;

considerando che, sulla base delle offerte presentate nel quadro della quarta gara parziale, occorre stabilire il prezzo minimo al livello sottoindicato;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per la quarta gara parziale il prezzo minimo di vendita di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 838/82 è fissato come segue:

olio d'oliva extra vergine:	289 100 Lit/100 kg,
olio d'oliva vergine fino:	285 151 Lit/100 kg,
olio d'oliva vergine corrente:	263 500 Lit/100 kg,
olio d'oliva vergine lampante, 5°:	— Lit/100 kg,
olio di sansa di oliva, 5°:	— Lit/100 kg.

*Articolo 2*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 1982.

*Per la Commissione*

Poul DALSAGER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.<sup>(3)</sup> GU n. L 95 dell'8. 4. 1982, pag. 28.